



**COMUNE DI RAVARINO**  
Provincia di Modena

**Ordinanza n. 1072 del 23/05/2020**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI – ADOZIONE DELLE MISURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA N. 82 del 17/05/2020 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 – MODIFICA ALLA PRECEDENTE ORDINANZA N.1071 DEL 21/05/2020**

**IL SINDACO**

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento all'ultimo DPCM 17 maggio 2020 che prevede:

- all'art.1 lettera dd) dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, che al punto 4 stabilisce quanto segue:

*"4. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:*

*- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1";*

Valutate le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamate in particolare le competenze dei comuni, così come citate nel suddetto allegato 1:

*“I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.*

*In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.*

*Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:*

- Corsie mercatali a senso unico;*
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;*
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*

*Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.”*

Preso atto quindi che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai comuni l'individuazione della modalità organizzativa più adeguata per l'area in cui si svolgono i mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

Richiamata la propria precedente ordinanza n.1071 del 21/5/2020 che dispone lo svolgimento, a partire dal 23 maggio 2020, del mercato settore alimentare nell'area di parcheggio compresa tra via A.Gramsci e via Amendola e del settore non alimentare in Piazza Libertà;

Tenuto conto che a Ravarino il mercato settimanale del sabato si svolge ordinariamente in piazza Martiri della Libertà;

Preso atto che al fine di favorire la riapertura del mercato settimanale, comprensivo sia del settore alimentare che di quello non alimentare, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, si ritiene di mantenere la consueta collocazione in piazza Martiri della Libertà, già a partire da sabato 23/05/2020, sopprimendo temporaneamente n. 4 posteggi attualmente non assegnati a partire dalla giornata di sabato 30/05/2020;

Ritenuto quindi di collocare il mercato settimanale nell'ubicazione ordinaria di piazza Martiri della Libertà, nel rispetto delle misure stabilite con precedente ordinanza n.1071 del 21/5/2020, che continuano ad applicarsi integralmente, e che si richiamano di seguito:

1) “presidio dinamico” dell'area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche al fine di verificare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;

**L'accordo tra gli operatori e il personale dedicato alla vigilanza dell'area dovrà essere formalizzato attraverso apposita “dichiarazione di impegno” da consegnarsi entro e non oltre la seconda edizione del mercato (sabato 30/05/2020) agli operatori della Polizia Locale, PENA IL MANCATO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**

2) Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;

3) assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;

4) messa a disposizione da parte di TUTTI gli operatori del mercato, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.

Gli operatori che non verranno muniti di soluzione per la disinfezione delle mani entro **la seconda edizione del mercato (sabato 30/05/2020) NON potranno operare.**

5) obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti che accedono all'area di mercato

6) utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza anche ai clienti da parte degli operatori commerciali;

7) apposizione di cartelli, anche in lingua inglese, per una corretta informazione pubblica per ogni posteggio, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa e più in generale utilizzo di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento;

I cartelli dovranno essere presenti nell'area già nella prima edizione del mercato (sabato 23/05/2020) e completata la parte informativa con l'apposizione dei cartelli su tutti i banchi **entro e non oltre la seconda edizione del mercato (sabato 30/05/2020), PENA IL MANCATO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**

8) in generale entro l'area mercatale ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

9) per la vendita di generi alimentari gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

## DISPONE

1) lo svolgimento, **a partire dalla giornata di sabato 23 maggio 2020**, del mercato settimanale del sabato nella consueta area mercatale di piazza Martiri della Libertà, sopprimendo temporaneamente n. 4 posteggi attualmente non assegnati a partire dalla giornata di sabato 30/05/2020.

2) l'osservanza dei seguenti criteri e misure, già richiamate nella propria precedente ordinanza n.1071 del 21/5/2020, che continuano ad applicarsi integralmente, in modo da assicurare, anche previo accordo con gli operatori, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:

- a) "presidio dinamico" dell'area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche al fine di verificare

il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;

**L'accordo tra gli operatori e il personale dedicato alla vigilanza dell'area dovrà essere formalizzato attraverso apposita "dichiarazione di impegno" da consegnarsi entro e non oltre la seconda edizione del mercato (sabato 30/05/2020) agli operatori della Polizia Locale, PENA IL MANCATO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**

- b) Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- c) assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- d) messa a disposizione da parte di TUTTI gli operatori del mercato, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.  
Gli operatori che non verranno muniti di soluzione per la disinfezione delle mani entro **la seconda edizione del mercato (sabato 30/05/2020) NON potranno operare.**
- e) obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti che accedono all'area di mercato
- f) utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza anche ai clienti da parte degli operatori commerciali;
- g) apposizione di cartelli, anche in lingua inglese, per una corretta informazione pubblica per ogni posteggio, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa e più in generale utilizzo di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento;  
I cartelli dovranno essere presenti nell'area già nella prima edizione del mercato (sabato 23/05/2020) e completata la parte informativa con l'apposizione dei cartelli su tutti i banchi **entro e non oltre la seconda edizione del mercato (sabato 30/05/2020), PENA IL MANCATO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**
- h) in generale entro l'area mercatale ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;
- i) per la vendita di generi alimentari gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).

3) la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19 è sanzionata, sia amministrativamente che penalmente, ai sensi dei DPCM vigenti.

4) di incaricare la Polizia Locale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

5) Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

**IL SINDACO**  
**Dott.ssa Maurizia Rebecchi**  
**(firmato digitalmente)**